

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VAL DI CECINA E VAL DI FINE"

DISCIPLINARE DI GARA

Bando-tipo n. 1/2017

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e modificato ai sensi dell'art. 71, ultimo periodo, del Codice, come descritto e motivato nel decreto del dirigente del settore Risorse e Controllo del Comune di Rosignano Marittimo n. 1118 del 10.5.2021.

Il presente disciplinare costituisce *lex specialis* di gara; le disposizioni in esso contenute hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti progettuali e di gara.

PROCEDURA APERTA PER L'**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E SAL-VATAGGIO SPIAGGE LIBERE DI CASTAGNETO CARDUCCI PER LE STAGIONI BALNEARI ANNO 2021 E 2022,** CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICA-MENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre del Responsabile Area 4 - Governo del Territorio e Sviluppo Economico n. 137 del 13/04/2021, come modificata con determina n. 169 del 30/04/2021, l'Amministrazione Comunale di di Castagneto Carducci (LI) ha stabilito di procedere all'affidamento SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE DI CASTAGNETO CARDUCCI PER LE STAGIONI BALNEARI ANNO 2021 E 2022.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 142, 60 e 95, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e di quanto disposto per l'aggiudicazione dei contratti sotto soglia dal D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 (in seguito: DL semplificazioni). Si richiamano le motivazioni esplicitate nella determina a contrarre e nei documenti allegati riguardo alla scelta della procedura.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Castagneto Carducci [codice NUTS ITI16] CIG 8705170589 - CUI S00121280499202000005

In conseguenza dei provvedimenti inerenti il contenimento dell'epidemia da Covid-19, adottati sia dal Governo per l'intero territorio nazionale sia dal Presidente della regione Toscana, sia dal Sindaco del Comune di Castagneto Carducci, si informa che la stipulazione del contratto e l'avvio del servizio sono condizionati alla disciplina al momento vigente in tema di misure di contenimento del contagio. Pertanto, ai concorrenti e all'aggiudicatario non sarà riconosciuto alcun risarcimento per l'eventuale slittamento dei tempi o l'eventuale revoca del procedimento per motivi di pubblico interesse. Di tale condizione dettata dalla situazione emergenziale sarà richiesta, ai fini della partecipazione alla presente gara e, quindi, sanzionata con l'esclusione, apposita accettazione ai concorrenti qualora risultino aggiudicatari, ai sensi di quanto previsto all'art. 100, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione committente è il Comune di Castagneto Carducci, che ricorre al Comune di Rosignano Marittimo, quale Centrale Unica di Committenza in forza dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 13.7.2020, per l'affidamento del contratto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Moreno Fusi responsabile Area 4 del Comune di Castagneto Carducci.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - ✓ relazione tecnico illustrativa;
 - ✓ computo metrico;
 - ✓ elenco prezzi;
 - ✓ analisi prezzi;
 - ✓ incidenza manodopera;
 - ✓ elaborato piano salvamento 2021 tav.01;
 - ✓ elaborato piano salvamento 2021 tav.02;
 - ✓ capitolato speciale di appalto
 - ✓ schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara con i seguenti allegati:
 - ✓ All. 1 DGUE
 - ✓ All. 1 bis Impegno ausiliaria
 - ✓ All. 2 Ulteriori dichiarazioni

- ✓ All. 2 bis ulteriori dichiarazioni consorziata
- ✓ All. 3 Segreti tecnici e commerciali
- 4) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti del Comune di Castagneto Carducci
- 6) Informativa sulla privacy

Nel rispetto degli articoli 40 e 52 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana https://start.toscana.it, ove sono pubblicati i documenti di gara, compreso il formulario DGUE da compilare. Le offerte, pertanto, devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico sopra citato. Gli operatori economici devono essere iscritti nella piattaforma ed essere in possesso di firma digitale.

La documentazione di gara è disponibile sul portale sopra evidenziato oltre che sul sito internet "Val Centrale Unica di Committenza di Cecina Fine": e Val http://www.comune.rosignano.livorno.it "Bandi alla voce di appalti" (http://www.comune.rosignano.livorno.it/site5/pages/home.php?idpadre=33891)

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti attraverso il canale comunicazioni della piattaforma START, presente all'interno della procedura *de qua*, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, in forma anonima, sul sistema telematico START nella sezione relativa ai "chiarimenti" della procedura *de qua*.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Centrale di Committenza e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della Centrale Unica di Committenza: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante

e alla Centrale Unica di Committenza; diversamente le medesime declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto e si riferisce alla gestione del servizio di vigilanza e salvataggio spiagge libere di Castagneto Carducci per la stagione balneare anno 2021 e 2022 all'interno delle spiagge libere previste nel Piano Collettivo di Salvamento.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di vigilanza e salvataggio spiagge libere di Castagneto Carducci per le stagioni balneari anno 2021 e 2022	75252000-7	P	
Imj	€ 203.525,44			

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero, in quanto non vi sono rischi di interferenze per le modalità di espletamento del servizio.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione Comunale di Castagneto Carducci.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 166.498,16, calcolato sulla base dei seguenti elementi: inquadramenti contrattuali del personale e ore stimati per l'esecuzione delle prestazioni, come illustrato nel progetto a base di gara.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è pari a due stagioni balnerari (15/06/2021 - 15/09/2021 e 15/06/2022 - 15/09/2022) a decorrere dalla formalizzazione dell'avvio delle prestazioni.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 207 del D.L. n. 34 del 19/05/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, è possibile chiedere l'anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo del contratto, prima della sottoscrizione dello stesso e previa costituzione, ai sensi dell'art. 35 comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La disciplina dell'anticipazione del prezzo è contenuta nel citato art. 35, comma 18.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 203.525,44 (euro duecentotremilacinquecentoventicinque/44), con oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze assenti e al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice e dell'art. 2-bis del D.L. semplificazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o altri divieti a contrarre con la pubblica amministrazione secondo la normativa vigente.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l'oggetto dell'appalto. In caso di cooperative sociali, l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/91 per attività inerenti l'oggetto dell'appalto; in caso di ONLUS, l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.Igs. 460/97;
- b) idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/07 e ss.mm.ii.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la partecipazione alla gara</u> il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero.

Si precisa che il possesso dei requisiti di cui al precedente punti 7.1 lettere a) dovrà essere dichiarato nel DGUE, parte IV " Criteri di Selezione " sezione A "IDONEITÀ"; mentre il possesso del requisito di cui alla lettera b) dovrà essere dichiarato nel Modello Allegato 2) Ulteriori dichiarazioni.

Per la comprova del requisito di cui alla lettera a) la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova del requisito di cui alla lettera b) la stazione appaltante acquisisce la documentazione in possesso dell'operatore economico mediante apposita richiesta.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Fatturato minimo annuo, riferito agli esercizi finanziari 2019, 2018 e 2017, almeno pari ad € 200.000,00 al netto di IVA.

<u>Per la partecipazione alla gara</u> il possesso del requisito di cui alla lettera c) è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero, all'interno del DGUE, parte IV, sezione B "Capacità economica e finanziaria", punto 1a).

<u>La comprova del requisito</u> è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) Aver effettuato nei tre anni 2017, 2018 e 2019, con esito positivo, servizi analoghi a quello del presente appalto per i quali la somma dei relativi importi, al netto di IVA, sia pari almeno al valore ad € 200.000,00. Devono essere specificati: l'importo contrattuale al netto di IVA, il soggetto giuridico con il quale sono stati stipulati ed il periodo nel quale sono stati svolti;
- e) organico medio annuo adeguato al servizio da svolgere;
- f) attrezzatura ed equipaggiamento tecnico adeguati per l'esecuzione del servizio.

Per la partecipazione alla gara il possesso dei requisiti di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero, all'interno del DGUE, parte IV, sezione C "Capacità tecniche e professionali", punti 1b), 8) e 9).

La <u>comprova dei requisiti di cui ai punti d), e) e f</u>) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII parte seconda del Codice.

- d) In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:
 - acquisizione d'ufficio di apposita conferma dell'amministrazione circa la corrispondenza di quanto dichiarato con i registri da essa custoditi (ex art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.)

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti stipulati con i committenti privati e dei documenti contabili quietanzati, da cui risulti l'effettuazione dei servizi dichiarati.
- e) Con riferimento alle risorse umane, mediante acquisizione di idonea documentazione in possesso dell'operatore economico con apposita richiesta.
- f) Con riferimento alle attrezzature ed equipaggiamenti tecnici, mediante acquisizione di idonea documentazione in possesso dell'operatore economico con apposita richiesta.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all' idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato minimo annuo di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto e utilizzato in misura maggioritaria dalla mandataria, che inoltre dovrà eseguire il servizio in percentuale maggiore.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere

posseduto e utilizzato in misura maggioritaria dalla mandataria, che inoltre dovrà eseguire il servizio in percentuale maggiore.

Il requisito relativo alle risorse umane di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto e utilizzato in misura maggioritaria dalla mandataria, che inoltre dovrà eseguire il servizio in percentuale maggiore.

Il requisito relativo all'attrezzatura ed equipaggiamento tecnico di cui al precedente punto 7.3 lett. f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto e utilizzato in misura maggioritaria dalla mandataria, che inoltre dovrà eseguire il servizio in percentuale maggiore.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e ulteriori albi o registri di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all' **idoneità tecnico-professionale** di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i, **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi; idoneità professionale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. di cui al punto 7.1 lettere a) e b)].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 32/2019, l'operatore economico che ha depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. n. 267/1942 deve ricorrere all'avvalimento dei requisiti di altro soggetto per partecipare alla procedura sino al momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del citato R.D.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del contratto che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 4.070,51, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Castagneto Carducci; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- considerato il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso: Servizio di Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, CODICE IBAN: IT 52 I 03599 01800 000000139189 CODICE BIC/SWIFT: ccrtit2txxx .
- fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Castagneto Carducci, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzie fideiussorie, queste dovranno:

- 1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2. essere intestate a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3. essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale caso l'operatore economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 1, lett d), del D.Lgs n.50/2016, dovrà far pervenire alla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Rosignano, l'originale cartaceo dei documenti prodotti, in tempo utile per essere acquisito dal seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa. Il mancato ricevimento nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9 del Codice.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- 1) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- 2) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le

modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione contributi gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Si informa che l'Autorità ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) ed ha dismesso, dal 16 dicembre 2019, le funzionalità di pagamento del vecchio Servizio Riscossione Contributi, disponibile per gli operatori economici, a favore del nuovo servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), già attivo dall'11 novembre 2019. Pertanto, a decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG è l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alla procedura di gara.

Il nuovo servizio GCG è disponibile sul portale ANAC (www.anticorruzione.it) al seguente link: Gestione Contributi Gara ove sono riportate le istruzioni per l'effettuazione del pagamento. Si invita, pertanto, alla consultazione del portale indicato. Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i Prestatori dei Servizi di Pagamento abilitati a PagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc) senza l'avviso di pagamento generato dal servizio Gestione Contributo Gara di ANAC ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'operatore economico.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione da produrre nella busta elettronica amministrativa, e l'offerta tecnica ed economica, il tutto in formato elettronico secondo le modalità descritte nelle istruzioni allegate al presente disciplinare e presenti tra la documentazione della procedura telematica START, devono pervenire, tramite detta piattaforma accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it/, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 1 giugno 2021.

La presentazione telematica delle offerte entro il termine perentorio di cui sopra rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori della procedura telematica sia entro che oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo n. 10. Sarà possibile ritirare l'offerta già caricata a sistema entro il termine sopra indicato e proporne un'altra in sua sostituzione, sempre all'interno del si-

stema telematico e sempre entro il termine perentorio sopra indicato, seguendo le istruzioni della piattaforma START.

Il sistema telematico START non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio della data di scadenza dell'offerta sopra riportata.

L'offerta si compone di tre buste elettroniche, rispettivamente:

"Amministrativa"

"Tecnica"

"Economica"

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le ulteriori dichiarazioni, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali, di impegno dell'ausiliaria a mettere a disposizione le risorse di cui è carente il concorrente, di motivata sussistenza di segreti tecnici e commerciali nell'offerta tecnica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma START all'interno della procedura *de qua* all'indirizzo internet https://start.toscana.it. L'offerta economica, con l'indicazione degli oneri della sicurezza aziendali e del costo della manodopera, dovrà essere formulata mediante compilazione del form generato dal sistema telematico START e presentata secondo le modalità descritte nelle istruzioni della piattaforma.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA "AMMINISTRATIVA"

La busta Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione viene redatta compilando l'apposito form proposto dal sistema START e reca la forma di partecipazione, che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In tal caso, la mandataria/capofila deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri del raggruppamento/aggregazione/consorzio, la corrispondente domanda di partecipazione e, una volta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata, inserirle tutte, compresa la propria, nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico START.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- *a)* copia conforme all'originale della procura oppure <u>nel solo caso</u> in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- b) documentazione attestante il versamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972. L'assolvimento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 ogni 100 righe, è effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 e ss.mm.ii, che recita: "L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
 - a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
 - b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale."

Il documento a comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta dovrà essere caricato a sistema nell'apposito spazio appositamente creato all'interno della documentazione amministrativa.

L'operatore economico che intende utilizzare la modalità del pagamento mediante contrassegno (ex marca da bollo) potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico acquistato.

Sarà cura dell'operatore conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972).

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta deve essere commisurato al numero delle domande di partecipazione.

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (allegato 1) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sulla piattaforma Start tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria (anche nel caso di avvalimento da parte di impresa richiedente l'ammissione o ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale), allega:

- 1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (allegato 1-bis);
- 3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (allegato 1-bis);
- 4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Tale documento dovrà essere inserito nell'apposito spazio creato nella piattaforma START "Contratto di avvalimento".
- 5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ai successivi provvedimenti integrativi dell'art. 80 del Codice, ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5, lettere c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare. La suddetta dichiarazione integrativa viene resa compilando i modelli **Allegato 2** – dichiarazioni integrative DGUE (per il concorrente), **Allegato 1-bis** (per l'ausiliaria), **Allegato 2-bis** (per la consorziata), disponibili su START nella documentazione richiesta.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Non è richiesta la compilazione della sezione sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice. Tale dichiarazione è resa mediante compilazione e sottoscrizione dei modelli Allegato n. 2 per il concorrente, Allegato n. 1-bis per l'ausiliaria e n. 2-bis per la consorziata;
- 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Tale dichiarazione è resa all'inter-

- no della domanda di partecipazione compilata utilizzando il form generato dal sistema START;
- 3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta;

Attenzione: il sistema telematico START prevede che le dichiarazioni di cui al punto 3 siano rese all'interno dell'offerta economica compilata utilizzando il form generato dallo stesso sistema START. <u>Tuttavia, trattandosi di dichiarazioni necessarie ai fini dell'ammissione e, pertanto, da inserire tra la documentazione amministrativa, esse sono state ricomprese anche nel modulo predisposto dalla stazione appaltante denominato "Allegato 2", così da accertarne la presenza durante la prima fase di gara.</u>

- 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara. Tale dichiarazione è resa all'interno della domanda di partecipazione compilata utilizzando il form generato dal sistema START;
- 5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Castagneto Carducci con deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2014 e reperibili nella documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto. Tale dichiarazione è resa all'interno della domanda di partecipazione compilata utilizzando il form generato dal sistema START;
- 6. accetta i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, indicati al successivo punto n. 24, con espresso riferimento, altresì, alla condizione secondo la quale la stipulazione del contratto e l'avvio del servizio potranno subire slittamento dei tempi o l'aggiudicazione revocata per motivi di pubblico interesse in relazione alla disciplina al momento vigente in tema di misure di contenimento del contagio da Covid-19, senza che possa essere riconosciuto alcun risarcimento. Tale dichiarazione è resa, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, mediante compilazione e sottoscrizione del modello Allegato n. 2;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Tale dichiarazione è resa mediante compilazione e sottoscrizione dei modelli Allegato 2 per il concorrente, 1-bis per l'ausiliaria e 2-bis per la consorziata;
- 9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ...; codice fiscale ..., partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indiriz-

- zo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5 del Codice. Tale dichiarazione è resa all'interno della domanda di partecipazione compilata utilizzando il form generato dal sistema START;
- 10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice per ciascun lotto cui si partecipa e potrà essere resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello Allegato 3 presente tra la documentazione di gara;
- 11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento europeo n. 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Tale dichiarazione è resa mediante compilazione e sottoscrizione dei modelli Allegato n. 2 per il concorrente, Allegato n. 1-bis per l'ausiliaria e Allegato n. 2-bis per la consorziata.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. <u>Tale dichiarazione è resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello Allegato n. 2;</u>

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in attesa del provvedimento di ammissione alla procedura

13. dichiara, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, di aver depositato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in data presso il Tribunale di e di essere in attesa del deposito del decreto di ammissione previsto dall'art. 163 del citato R.D., indica i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di, dichiara di avvalersi di altra impresa indicandone gli estremi identificativi, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Tale dichiarazione è resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello Allegato n. 2.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria, <u>da inserire in apposito spazio creato su START</u>

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata <u>da inserire in apposito spazio creato su START;</u>
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La presente dichiarazione è resa all'interno della domanda di partecipazione mediante compilazione del form generato da START.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila, da inserire in apposito spazio creato su START;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La presente dichiarazione è resa all'interno della domanda di partecipazione mediante compilazione del form generato da START.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. <u>La presente dichiarazione è resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello Allegato n. 2</u>;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. La presente dichiarazione è resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello Allegato n. 2;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La presente dichiarazione è resa all'interno della domanda di partecipazione mediante compilazione del form generato da START.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - 3. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. Attenzione: il sistema telematico START prevede che le dichiarazioni previste alle lettere a. e b. della casistica "raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti" siano rese all'interno dell'offerta economica compilata utilizzando il form generato dallo stesso sistema START. Tuttavia, trattandosi di dichiarazioni necessarie ai fini dell'ammissione e, pertanto, da inserire tra la documentazione amministrativa, esse sono state ricomprese nel modulo predisposto dalla stazione appaltante denominato "Allegato 2".

16. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA "OFFERTA TECNICA"

La busta dell'offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, il seguente documento:

a) Relazione tecnico-illustrativa priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato il servizio offerto oggetto di gara in conformità con i criteri di cui al successivo art. 18.1. La relazione deve essere redatta seguendo la numerazione e la descrizione del parametro di riferimento e

riportare al suo inizio apposito sommario da cui si deduca il collegamento alle specifiche voci di punteggio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena** l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Si precisa che l'esclusione è determinata dal mancato rispetto delle caratteristiche minime di progetto riferito all'intera offerta.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA – OFFERTA ECONOMICA

La busta elettronica relativa all'offerta economica contiene, a pena di esclusione:

- 1) l'offerta economica predisposta mediante compilazione dell'apposito form della piattaforma START contenente, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
 - a) indicazione, in cifre, del **ribasso percentuale** offerto sull'importo complessivo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'offerta deve essere formulata con non più di due decimali;
 - stima, in cifre, dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto del lotto di appalto;
 - c) stima, in cifre, dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

2) <u>documento attestante il versamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 relativa all'offerta economica.</u>

L'assolvimento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 ogni 100 righe, è effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 e ss.mm.ii, che recita: "L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

- a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.''

Il documento a comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta dovrà essere caricato a sistema nell'apposito spazio appositamente creato all'interno della documentazione amministrativa.

L'operatore economico che intende utilizzare la modalità del pagamento mediante contrassegno (ex marca da bollo) potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico

acquistato. Sarà cura dell'operatore conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972).

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUN TI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A1	ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTO: Formeranno oggetto di valutazione l'orga- nizzazione dei servi- zi, la composizione delle squadre di lavo- ro, la gestione delle interferenze con l'ambiente circostan- te	A.1.2	A.1.1	Il numero dei servizi eseguiti negli ultimi 3 anni (2017, 2018 e 2019), diversi da quelli dichiarati ai fini della capacità tecnica e professionale, specificando l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto oggetto di affidamento.	15		
			A.1.2	Gli apprestamenti aggiuntivi a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori per le specifiche lavorazioni in appalto e la formazione oltre quella obbligatoria prevista dal Dlgs.81/2008	15		
			A.1.3	Organizzazione del servizio, dettaglio della struttura tecnica e gestione operativa della commessa al fine di ridurre le interferenze e le problematiche con le aree limitrofe all'intervento con particolare riguardo alla sicurezza delle aree limitrofe al servizio.	10		
			Mezzi salvavita costituiti da apparecchiature elettromedicali (defibrillatori o ulteriori apparecchiature similari da prevedere nel tratto interessato dal servizio), kit di primo soccorso anche per far fronte ad eventuali emergenze.	5			

A2	PROPOSTE MIGLIORATIVE INERENTI I SERVIZI OGGETTO DI APPALTO: Saranno valutate proposte migliorative inerenti i servizi previsti, da intendersi vincolanti per il concorrente senza alcun costo né onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante	25	A.2.1	Proposta migliorativa in merito al mantenimento in perfetta efficienza di attrezzature denominate "torrette" da porre in opera per l'esecuzione del servizio (Fornire una breve descrizione della proposta all'interno della relazione illustrativa utilizzando circa 20 righe fomato arial 10)	25	
	TOTALE	70			70	

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella (numeri 1, 2, 3 e 4), è attribuito un coefficiente, sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale, variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario. La commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente, secondo la seguente griglia di valori:

Ottimo: coefficiente 1

Buono: coefficiente 0,8

Discreto: coefficiente 0,6

Più che sufficiente: coefficiente 0,4

Sufficiente: coefficiente 0,2

Non giudicabile: coefficiente 0

Il giudizio sarà attribuito da ciascun commissario sulla base del valore delle caratteristiche del progetto offerto connesse agli aspetti oggetto di valutazione esplicitati negli elementi sopra descritti. Pertanto, per ogni elemento di valutazione sarà attribuito: il coefficiente 1 all'offerta che presenti migliorie di qualità nettamente elevata; sarà, invece, attribuito il coefficiente 0,8 all'offerta che presenti migliorie di buona qualità; il coefficiente 0,6 all'offerta giudicata discretamente migliorativa; il coefficiente 0,4 all'offerta che presenti migliorie giudicate di qualità più che sufficiente ed il coefficiente 0,2 all'offerta che presenti minime migliorie rispetto al progetto posto a base di gara.

All'offerta costituita, in relazione al singolo elemento valutato, da un progetto privo di migliorie rispetto a quello posto a base di gara, o ritenuto dalla Commissione assolutamente non rispondente alle esigenze dell'Amministrazione rappresentate dal progetto posto a base di gara, sarà at-

tribuito il giudizio "non giudicabile" ed il coefficiente 0 (zero) in corrispondenza degli elementi o sub-elementi oggetto di valutazione.

Qualora, nella valutazione delle offerte, emergesse un utilizzo del medesimo elemento di offerta inserito in più parametri di valutazione, la Commissione di gara lo valuta comunque una sola volta, scegliendo a suo insindacabile giudizio il parametro a cui attribuirlo, secondo un criterio di maggiore congruità.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

In tutti i calcoli si prenderanno in considerazione fino a tre cifre decimali dopo la virgola con troncamento.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con "interpolazione lineare"

Ci = Ra/Rmax

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui alla seguente formula:

 $C_a = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$

dove:

C_a = valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione (i)

 $V_{\text{(a)i}}$ = coefficiente di valutazione attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno

 \sum = sommatoria

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa, per i quali non è garantita la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, secondo la seguente formula:

$$C_i = V_i/V_{max}$$

dove:

C_i rappresenta il coefficiente da attribuire all'offerta i-esima

V_i rappresenta la valutazione del parametro qualitativo dell'offerta i-esima

V_{max} rappresenta la più alta valutazione del parametro qualitativo tra le offerte presentate.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, riparametrazione, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti al di fuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA ELETTRONICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta avrà luogo il giorno **3 giugno 2021** alle ore **9:00** presso l'ufficio C.U.C, via Gramsci n. 80, Rosignano Marittimo.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicato pubblicato sul dettaglio gara all'interno della piattaforma START e/o p.e.c., almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite comunicato pubblicato sul dettaglio gara all'interno della piattaforma START e/o p.e.c. prima della data fissata.

Attesa la previsione di misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e considerata la gestione telematica della procedura, che garantisce il rispetto del principio di trasparenza senza necessità di sedute pubbliche, l'apertura delle buste elettroniche sarà condotta dal seggio di gara in assenza di pubblico presente; i singoli componenti del seggio opereranno collegandosi tra loro in modalità a distanza o, comunque, utilizzando soluzioni tali da garantire la distanza interpersonale superiore a un metro e indossando dispositivi di protezione individuale. Il resoconto delle operazioni svolte sarà comunicato ai concorrenti e reso pubblico sul portale START al termine di ogni seduta di gara.

Il seggio di gara, con il coinvolgimento del R.U.P. qualora non componente del seggio stesso, procederà, nella prima seduta pubblica, all'apertura delle buste elettroniche controllando la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara, con il coinvolgimento del R.U.P. qualora non componente del seggio stesso procederà a:

- 1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- 2. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- 3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- 4. proporre l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione e comunicazione ai concorrenti di cui agli artt. 29, comma 1, e 76, comma 2-bis, del Codice

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: conservazione di tutti i documenti all'interno del sistema telematico START.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la C.U.C. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77, comma 7, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

In virtù dell'art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, del comunicato del Presidente dell'Autorità del 15 luglio 2019 e della proroga disposta dall'art. 8, comma 7, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, è ancora vigente il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice; pertanto, non operando l'Albo dei Commissari, la Commissione di cui sopra sarà nominata nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale di Rosignano Marittimo, Centrale Unica di Committenza, n. 254 del 22.08.2019, con la quale sono stati stabiliti, nel citato periodo transitorio, i criteri per tale nomina nelle procedure gestite dalla C.U.C. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: i commissari saranno scelti tra il personale esperto inquadrato in categoria C o superiore dell'Amministrazione aggiudicataria o di altra stazione appaltante, qualora non vi siano figure esperte in organico; il presidente sarà nominato nel rispetto dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. tra gli apicali delle amministrazioni facenti parte della C.U.C. o di altra Amministrazione aggiudicatrice.

La durata dei lavori della commissione sarà commisurata al numero delle offerte ammesse.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Qualora siano vigenti misure contenitive del contagio da Covid-19, al fine di garantire il principio di collegialità, i lavori della commissione saranno garantiti da remoto, anche mediante utilizzo di videoconferenze o sistemi analoghi di collegamento simultaneo.

21. APERTURA DELLE BUSTE ELETTRONICHE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà, all'apertura della busta elettronica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi assegnati e riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche valutate e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

In presenza di almeno tre offerte ammesse, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato sui punteggi attribuiti prima della loro riparametrazione ai sensi del precedente punto 18, in considerazione del fatto che i punteggi non ancora riparametrati rappresentano l'effettivo valore qualitativo attribuito dalla commissione alle offerte giudicate.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente all' ufficio C.U.C, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, con la specifica di cui al precedente punto 21, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la C.U.C., ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, avvia le verifiche d'ufficio previste dal d.P.R. n. 445/2000, nei riguardi del concorrente cui è stato deciso di aggiudicare l'appalto, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, anche mediante richiesta allo stesso concorrente di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, nei casi in cui non sia possibile effettuare la verifica d'ufficio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, e alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto sarà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89, dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e di quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e ss, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, mediante acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, salvo il successivo recesso dal contratto laddove sia successivamente accertata la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione

appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto del singolo lotto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 1. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del medesimo articolo, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in € 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

24.1. Condizioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In conseguenza dei provvedimenti inerenti il contenimento dell'epidemia da Covid-19, adottati dalle autorità competenti per l'intero territorio nazionale e per il territorio comunale, la stipulazione del contratto e l'avvio del servizio potranno subire slittamenti nei tempi, derivanti dall'applicazione della disciplina al momento vigente in tema di misure di contenimento del contagio. In presenza di motivi di pubblico interesse, potrà essere revocato il procedimento. Qualora ciò si verificasse, nessun risarcimento potrà essere riconosciuto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Livorno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, come da informativa allegata.

Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza

(dott. Roberto Guazzelli)